

# Sindaci sentinelle delle società

## Perdite da segnalare se l'amministratore non provvede

DI LUCIANO DE ANGELIS

**P**articolare attenzione al rispetto dei principi di corretta amministrazione e alla razionalità delle scelte gestionali degli amministratori. Spetta ai sindaci anche «intercettare» eventuali perdite civilisticamente rilevanti prodotte dalla società e chiederne la liquidazione, anche individualmente, quando, al verificarsi dei relativi presupposti, gli amministratori non provvedano. Negli istituti concordatari non spetta, invece, ai sindaci di valutare la fattibilità del piano. Laddove la spa o la srl affidi la revisione legale dei conti ad un revisore esterno, è a quest'ultimo che competono i controlli e la responsabilità in tema di bilancio. Le regole per il collegio sindacale sono valide sostanzialmente anche per il sindaco unico. Sono alcune delle principali posizioni traibili dai «Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate» redatti dall'apposito gruppo di studio presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Le norme, in vigore dal 30 settembre insieme a quelle

per i sindaci delle quotate, tengono conto dei pareri pervenuti da iscritti, associazioni ed enti competenti nei mesi scorsi. Nel nuovo testo, evidenzia il delegato d'area Raffaele Marcello, che peraltro annuncia un progetto di riforma del Cndcec in tema di società di persone, «emergono con maggiore forza e chiarezza la centralità che il collegio sindacale ricopre all'interno della governance societaria e il dovere di vigilanza che l'organo di controllo è per legge chiamato a svolgere».

**Il carattere e le modalità dei controlli: selezione dei rischi.** Nella norma 3.1, viene sottolineato che: «L'attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Detta attività di vigilanza è effettuata tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società». In relazione alle dimensioni e alle altre caratteristiche, organizzative e di altro genere dell'impresa, il collegio dovrà provve-

Le norme di comportamento	
A cosa servono	Suggeriscono e raccomandano ai membri del collegio sindacale e al sindaco unico modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico
Cosa sono e a chi si rivolgono	Sono norme di deontologia professionale rivolte a tutti gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente codice deontologico della professione
Il parere della giurisprudenza	Secondo una giurisprudenza di merito (trib. 1/10/2011): «Il sindaco deve comportarsi come un avveduto controllore e applicare, laddove manchino disposizioni di legge, le norme di comportamento proprie della professione svolta, in relazione alle funzioni concretamente esercitate, così come elaborate, per esempio dagli ordini professionali»
Come sono costituite	Si suddividono in 11 capitoli in relazione agli argomenti affrontati. Ogni norma è composta da principi, corredati da riferimenti normativi, criteri applicativi, finalizzati a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni, e brevi commenti che chiariscono le scelte effettuate
A quali società si applicano	Si rivolgono a tutte le spa e le srl chiuse, salvo che siano applicabili disposizioni di legge o regolamenti che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati. Le norme sulla crisi (con gli opportuni adattamenti) si applicano anche alle società quotate
Da quando si applicano	Le nuove norme di comportamento sostituiscono quelle precedentemente emanate e si applicano a partire dal 30 settembre 2015

dere a una idonea selezione e pianificazione dei controlli, fondata sull'identificazione e valutazione dei rischi, anche sulla base delle informazioni tratte dall'amministrazione e dallo scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo. L'organo di controllo svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

**Bilancio e perdite.** Nella norma 7.1 si evidenzia che, in presenza di un revisore esterno, la legge non affida ai sindaci accertamenti di natura contabile. Il collegio non ha, quindi, compiti, neppure in via sostitutiva di revisione del bilancio di esercizio e consolidato in quanto il responsabile di tale funzione e dell'emissione del giudizio sullo stesso è il revisore, con il quale i sindaci scambieranno informazioni utili per la loro attività di controllo. Nelle spa viene raccomandato che le osservazioni del collegio, in caso di perdita, siano basate sui dati forniti all'organo di controllo dagli amministratori e dallo scambio di informazioni col revisore, ma non è configurabile una

attività di revisione legale da parte dei sindaci sulla situazione patrimoniale della società. Nelle società a responsabilità limitata, nel caso di presenza di un organo di controllo (pluripersonale o unipersonale) e di un revisore esterno, le osservazioni sulle perdite spettano ai sindaci. Sulle perdite, di contro, dovrà pronunciarsi il revisore, qualora non sia presente l'organo endosocietario.

**Gli strumenti di reazione.** Viene poi previsto che laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richieda all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitori la realizzazione nel corso dell'incarico (norme 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6). Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, il collegio potrà attivare una serie di strumenti di reazione che vanno

dal dissenso fornito in sede di cda, a cui i sindaci dovranno partecipare adeguatamente informati, dissenso che potrà essere espresso anche a titolo individuale (norma 4.2), alla convocazione dell'assemblea, potere che invece dovrà essere esercitato collegialmente (norma 5.7). Nei casi più gravi il collegio può richiedere il controllo giudiziario della società (anche srl secondo una soluzione auspicata nella norma 6.3) e sollevare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, azione che, tuttavia, spetta in prima istanza all'assemblea dei soci.

**Il sindaco Unico.** Per la prima volta nelle norme di comportamento entra il sindaco unico, la cui nomina è ammessa dal 2012 in tutte le società a responsabilità limitata. A riguardo, mentre il sindaco unico con funzioni da revisore dovrà essere iscritto al registro dei revisori, in presenza di un revisore esterno il sindaco potrà essere scelto anche in un uno degli albi professionali dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro o fra docenti universitari di ruolo in materie legali o economiche.

**Le attività del collegio sindacale nella crisi d'impresa.** Le nuove norme di comportamento prendono atto di tutte le novità in tema di diritto fallimentare introdotte dalla legge 134/2012 ed anche della recente legge 132/2015. Nel caso di concordato preventivo ex art. 160 l. fall. competterà al collegio esaminare da un lato la professionalità ed indipendenza dell'attestatore e, dall'altro, che l'attestazione presenti i requisiti formali previsti dalla legge (norma 11.6). Non rientra, di contro, fra gli obblighi del collegio quello di esprimersi sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano su cui si basa la domanda di concordato; valutazioni queste demandate al professionista attestatore. Riguardo il concordato con riserva (norma 11.5), viene richiesto ai sindaci di vigilare, in merito alla documentazione da allegare alla domanda, sul fatto che la società non abbia presentato nei due anni precedenti domande di procedure analoghe non ammesse ad omologazione. Nelle norme si tiene conto anche delle novità recentemente introdotte dalla legge di riforma del diritto fallimentare (dl 83/2015, conv. con legge 132 del 6/8/15).

**Principali modifiche rispetto alle bozze di marzo.** Da segnalare, infine, alcune rilevanti modifiche rispetto alla bozza in consultazione nei mesi di marzo ed aprile. La versione definitiva delle norme, in ottica semplificativa, prevede, per esempio, che i sindaci non sono tenuti a evidenziare nella relazione annuale al bilancio i loro requisiti di indipendenza. Nei casi di trasformazione della società di capitali, in società di persone non saranno chiamati a redigere apposita relazione infrannuale (obbligo non previsto dalla legge) né sono tenuti a esprimersi sul bilancio iniziale di liquidazione. Il rapporto col revisore esterno sarà orientato a uno scambio di informazioni più che a una acquisizione di informazioni da parte del collegio nei confronti dell'organo di revisione.